



Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Università degli di Milano
SEDE

Oggetto: Relazione tecnico finanziaria relativa a

- 1) Costituzione e destinazione del Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP anno 2025 ai sensi del CCNL 2019/2021**
- 2) Costituzione e destinazione delle risorse del Fondo delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari anno 2025 ai sensi del CCNL 2019/2021**

Premessa

In relazione alla costituzione dei fondi accessori per il personale, per l'anno 2025, oltre alle disposizioni dei CCNL vigenti del Comparto Istruzione e ricerca, trova applicazione anche la disposizione della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) contenuta nell'art. 1 comma 832, che prevede la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di disporre l'eventuale aumento dei fondi accessori mediante un risparmio permanente delle facoltà assunzionali vigenti (riduzione del turn over), deliberato dai competenti organi dell'Ente e certificato dal Collegio dei Revisori.

Con riferimento alla disposizione appena riportata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria Circolare n. 8 del 7 aprile 2025 contenente *“Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 [...]”*, ha precisato che *«il comma 832 introduce la possibilità, per le amministrazioni [...] soggette ai limiti stabiliti in materia di trattamento economico accessorio dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, di incrementare i fondi relativi all'anno 2025 per il trattamento economico accessorio delle varie categorie di personale. Tale facoltà è esercitata mediante utilizzo degli eventuali risparmi a regime conseguiti in via permanente (e asseverati dagli organi di controllo) a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato per un numero di unità inferiore a quello consentito dalla vigente percentuale di turn over in ciascun anno di riferimento, in coerenza con il Piano triennale dei propri fabbisogni di personale (o con gli atti di programmazione previsti dai singoli ordinamenti). I predetti risparmi, in quanto permanenti, potranno incrementare stabilmente di pari importo anche i fondi relativi agli anni successivi al 2025. Gli incrementi dei fondi ai sensi del comma 832, da intendersi in deroga ai summenzionati limiti, sono consentiti per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi del richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti»*.

Con delibera del 29.4.2025 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha stabilito che la disposizione citata può essere applicata con riferimento sia al Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, sia al Fondo Risorse decentrate



dell'area EP, sia al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale e, in quanto strutturale, ne consente un incremento stabile. Di conseguenza il Consiglio di Amministrazione ha accantonato a tal fine una quota di punti organico pari a 3,2 a valere sulla dotazione ordinaria di punti organico del 2024, di cui al D.M. n. 36/2025.

Per la quantificazione delle risorse disponibili si fa riferimento al valore del punto organico, determinato in € 123.518 per l'anno 2024 di cui al DM. n. 1066 del 7/8/2024 ("Costo standard per studente in corso per l'anno 2025"). Tale valore è comprensivo degli oneri a carico dell'ente, che, come da indicazioni del Ministero nella procedura Proper, sono pari al 37,70% per tutti i fondi. Pertanto, il valore di un punto organico al netto degli oneri, è pari a 89.701 euro per una assegnazione totale di 287.043 euro, equivalente a 3,2 p.o. da ripartire tra i fondi accessori del personale.

Per le modalità e i termini di utilizzo, la Circolare MEF-RGS n. 8/2025 sopra citata ha precisato che *"Al fine di garantire che le modalità applicative del comma 832 conducano - indipendentemente dalle modalità di configurazione dei fondi - a risultati omogenei, per i Ministeri e per le Amministrazioni il cui fondo risorse decentrate opera come un capitolo di spesa, al netto delle somme occorrenti per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate (cd. "fondo netto PEO"), il limite massimo del 10 per cento del Fondo risorse decentrate certificato per l'anno 2016 va individuato prendendo a riferimento il valore complessivo di detto Fondo, incrementato della spesa complessiva sostenuta nel medesimo anno per le PEO."*

Posto quanto sopra, vista l'assegnazione complessiva in termini di equivalente finanziario dei punti organico (al netto degli oneri riflessi) e tenuto conto del limite del 10% di ciascun fondo certificato per l'anno 2016, il rispettivo incremento è quantificabile come segue:

Fondo Accessorio	Limite FONDI CERTIFICATI 2016 al netto degli oneri	quota 10 % incrementabile al netto degli oneri	QUOTA PEO A CARICO BILANCIO 2016	limite FONDI CERTIFICATI 2016 al netto degli oneri e con PEO a bilancio	quota 10 % incrementabile al netto degli oneri e con lordo PEO a bilancio*	RIPARTIZIONE EQUIVALENTE FINANZIARIO DI 3,2 P.O. ex delibera CDA 29.4.2025**
Dirigenti	533.521 €	53.352 €	/	/	53.352 €	53.352 €
Elevate professionalità	1.164.818 €	116.482 €	242.157 €	1.406.975 €	140.698 €	47.169 €
Aree (ex BCD)	2.027.384 €	202.738 €	3.536.242 €	5.563.626 €	556.363 €	186.521 €
Totale		372.572 €	3.778.399 €	6.970.601 €	750.412 €	287.043 €

* cifra massima da destinare a ciascun fondo

** con valore p.o. aggiornato in attesa del DM di assegnazione dei punti organico per l'anno 2025.

Per la ripartizione proporzionale delle risorse derivanti dalla riduzione del turn over, visto il limite unico dell'anno 2016 per i due fondi delle ex categorie EP e B-C-D, si tiene conto del lordo PEO di pertinenza di ciascun fondo.



1) COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELL'AREA EP AI SENSI DEL CCNL 2019/2021 PER L'ANNO 2025

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELL'AREA ELEVATE PROFESSIONALITA'

La presente relazione illustra i criteri di costituzione del Fondo accessorio del personale dell'Area EP dell'anno 2025 secondo quanto stabilito dal CCNL 2019/2012 sottoscritto in data 18 gennaio 2024. A tal proposito, l'art. 121 dispone che dall'anno di sottoscrizione del CCNL, il "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" assume la denominazione di "Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP" e continua ad essere costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 65, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018, nonché dalle ulteriori risorse stabili non già considerate nel predetto unico importo e richiamate nel medesimo articolo.

Il quadro normativo in vigore per la costituzione del Fondo 2025 tiene conto pertanto:

- ✓ di quanto disposto dal nuovo CCNL 2019-2021, siglato in data 18 gennaio 2024;
- ✓ di quanto disposto nell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

La costituzione del Fondo è sintetizzata nel prospetto di seguito riportato:

RISORSE FISSE	DESCRIZIONE
Art. 121	Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione
Comma 1: Fondo 2017 come certificato dagli Organi di controllo (risorse stabili)	Il Fondo è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori.
a) RIA cessati	Importi corrispondenti alla RIA e del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, compresa tredicesima mensilità - misura intera.
b) Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Riassorbimento di trattamenti economici più favorevoli previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi antecedenti al rinnovo contrattuale.
c) stabili incrementi di personale dell'Area EP	Risorse stanziolate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale dell'Area EP
d) Differenziale cessati di categoria EP - misura intera	Risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) ed ai valori di indennità di Ateneo conservati <i>ad personam</i> di cui all'art. 118, comma 2, dei cessati dal servizio dell'anno precedente nell'Area EP



RISORSE FISSE	DESCRIZIONE
e) Incrementi previsti dal CCNL	Risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale della categoria EP, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale dell'Area EP.

RISORSE VARIABILI	DESCRIZIONE
Art. 121 comma 2	Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione
a) Quota riservata al Fondo ex art. 43 della legge n. 449/1997	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attività in conto terzi
b) Economie aggiuntive derivanti dai piani di razionalizzazione	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
c) Speciali disposizioni di legge	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale
d) Ratei di RIA e ratei differenziali dei cessati anno precedente, mensilità residue	Risorse <i>una tantum</i> corrispondenti ai ratei di RIA e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. d) del personale dell'Area EP cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni
e) Risorse di cui all'art. 75 c. 8 del CCNL 16/10/2018	I compensi relativi ad incarichi aggiuntivi conferiti al personale della categoria EP, sono corrisposti alle amministrazioni e confluiscono sui fondi per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP per essere destinati al trattamento economico accessorio.
f) Risorse stanziare dall'amministrazione per esigenze organizzative e gestionali	Risorse autonomamente stanziare dall'amministrazione, nell'ambito della propria capacità di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi UE
g) 0,22% del monte salari anno 2018 - anno 2025	Risorse stanziare dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale EP
h) somme non utilizzate anno precedente	Eventuali risorse <i>una tantum</i> corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell'anno precedente
Comma 3: Decurtazioni per il rispetto del limite	Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate



Il totale delle risorse fisse con carattere di certezza e stabilità, illustrate di seguito, ammonta ad euro **1.018.668**. Tale cifra è il risultato della somma delle risorse storiche stabili, come certificato il 21/12/2017 dal Collegio dei Revisori, e consolidate in base a quanto previsto in applicazione del CCNL 2019/2021 (cfr. riquadro 1 risorse storiche dell'Allegato 1).

Incrementi con carattere di certezza e stabilità

In questa sezione sono inserite le voci con carattere di certezza e stabilità che possono subire nel tempo ulteriori incrementi:

- ✓ *RIA personale cessato di categoria/Area EP - in misura intera (CCNL 2019/2021 art. 121 comma 2 lettera a):* questa voce del Fondo è alimentata dalla Retribuzione Individuale di Anzianità in misura intera del personale cessato nel corso del 2024 ed ammonta ad euro **831** (cfr. allegato 2 - RIA e differenziali cessati EP anno precedente);
- ✓ *Differenziale cessati di categoria/Area EP in misura intera (CCNL 2019/2021 art. 121 comma 2 lettera b):* questa voce è alimentata dalla somma dei differenziali fra la posizione goduta al momento della cessazione e quella di riferimento ai fini del computo del costo della progressione economica orizzontale. Per quest'anno ammonta a euro **9.959** pari al differenziale tra le posizioni economiche rivestite dal personale e il valore iniziale della categoria di coloro che sono cessati definitivamente dal servizio (cfr. allegato 2 - RIA e differenziali cessati EP anno precedente). Ai sensi dell'art. 121 comma 1 lett. d), vanno computati anche i valori di indennità di Ateneo conservati *ad personam* di cui all'art. 118, comma 2, CCNL 2019/2021 dei cessati dal servizio dell'anno precedente dell'Area EP: si dà atto che non vi sono differenziali di questa tipologia per l'anno 2025.

Incrementi stabili esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si tratta dell'incremento delle risorse fisse pari ad una percentuale di 0,1% del monte salari dell'anno 2015 - relativo al personale della categoria EP - previsto a partire dall'anno 2019 (art. 65 comma 2 lettera e) del CCNL 2016/2018 e confermato dall'art. 121 comma 1 lett. e) CCNL 2019/2021 con destinazione vincolata alle progressioni economiche corrispondente a euro **3.867** (cfr. riquadro 2 punto 5 lettera e) dell'allegato 1).

Tabella 1 Monte salari 2015 categoria EP (conto annuale 2015)

Voci	euro
<i>Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio (tab. 12 conto annuale 2015)</i>	2.831.711
<i>Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio (tab. 13 conto annuale 2015)</i>	1.034.819
Totale	3.866.530
quota 0,1% del Monte salari	3.867



Incrementi stabili stabiliti da disposizioni legislative

Ai sensi dell'art. 1 comma 832 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), vista la destinazione di risorse da risparmio permanente del turn over deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/4/2025 - di cui si è detto nel dettaglio in premessa - il Fondo risorse decentrate del personale dell'Area EP è incrementato di un importo di 47.169 euro. Tale somma è esclusa dal limite 2016.

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità, possono subire variazioni sia di carattere positivo che negativo.

Per tale motivo, non possono essere consolidate e devono essere quantificate espressamente con la costituzione del Fondo di ciascun anno.

✓ RIA personale cessato anno precedente categoria EP - mensilità residue:

questa voce è alimentata una tantum dalle quote di RIA non pagate alle unità di personale cessato nel corso del 2024, con riferimento alle mensilità residue alla data di cessazione ed ammonta a euro **762** (cfr. allegato 2 - RIA e differenziali cessati EP anno precedente).

✓ Differenziale cessati EP anno precedente - mensilità residue:

questa voce è alimentata una tantum dalla somma dei differenziali fra la posizione goduta al momento della cessazione e quella di riferimento ai fini del computo del costo della progressione economica orizzontale delle unità di personale cessato nel 2024, in termini di mensilità residue alla data di cessazione ed ammonta a euro **6.631** (cfr. allegato 2 RIA e differenziali cessati anno precedente).

✓ Somme non utilizzate Fondo anno precedente:

questa voce ammonta ad euro **149.540** e rappresenta la differenza tra le somme effettivamente erogate e le risorse disponibili del Fondo 2024 certificato, escludendo dal computo le poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate sul Fondo dell'anno successivo, come i risparmi per assenze per malattia ai sensi dell'art. 71 L. 133/2008, i risparmi determinati dall'art. 9 della L. 122/2010, nonché le economie su nuovi servizi non realizzati (cfr. riquadro 5 dell'Allegato 1 e l'Allegato 3). Nel complesso le somme corrisposte al personale di categoria/Area EP per il 2024 sono pari ad euro **839.398** (di cui euro **689.505** per la retribuzione di posizione ed euro **149.893** per la retribuzione di risultato). Si dà atto che per la liquidazione di tali emolumenti si è fatto ricorso interamente all'utilizzo delle risorse stabili del Fondo certificato 2024.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Il totale delle decurtazioni del Fondo ammonta a euro 195.254 (cfr. riquadro 6 dell'Allegato 1) ed è così composto:

✓ Decurtazione Fondo per rispetto del limite art. 1 c. 189 legge 266/2005 (tetto 2004-10%): il Fondo 2004 certificato per il personale dell'Area EP ammontava a euro 678.345; pertanto la



somma di euro **67.834** è versata annualmente come prescritto dall'art. 67 c. 5 della Legge 133/2008 all'entrata del bilancio dello Stato.

- ✓ *Decurtazione ai sensi dell'art. 1 c. 456 della Legge 147/2013: l'art. 1 c. 456 della Legge 147/2013, modificando l'art. 9 c. 2 -bis del D.L. n. 78/2010, stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".*

Le decurtazioni effettuate sul Fondo del 2014, in relazione all'eventuale superamento del Fondo del 2010 e alla riduzione proporzionale del personale in servizio, diventano permanenti e sono pari a euro **19.872**.

- ✓ *Decurtazione ai sensi dell'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015: nessuna decurtazione.*

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 è abrogato dal c. 2 art. 23 del D.Lgs. 75/2017, e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (cfr. Allegato 10 - Dimostrazione rispetto del limite 2016 art. 23 c. 2 DLgs. 75/2017).

- ✓ *Decurtazione Fondo per Progressioni economiche orizzontali categoria EP*

Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate alle progressioni economiche orizzontali (PEO), rapportate su base annua, vengono trasferite definitivamente dal Fondo alle pertinenti voci contabili. La cifra totale di euro **107.548** corrisponde alla somma delle PEO effettuate per la categoria EP fino all'anno 2023 (nell'anno 2024 non sono state effettuate progressioni all'interno delle Aree).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Si riepiloga la composizione del Fondo sopra illustrato (cfr. allegato 1):

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: euro **1.242.151** (al lordo delle decurtazioni);
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: euro **165.847**;
- c) Totale decurtazioni Fondo: euro **195.254**;
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: euro **1.212.744**.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Ai sensi dell'art. 1, comma 193, della legge n. 266/2005, il Fondo per le risorse decentrate viene esposto al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno, ovvero del valore delle progressioni economiche orizzontali (PEO) che l'Ateneo sta effettivamente corrispondendo al personale appartenente all'Area EP. Di conseguenza, in questa voce è evidenziato il valore del differenziale delle progressioni economiche orizzontali del personale



EP a carico del bilancio. Il calcolo è stato effettuato includendo tutto il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2025, considerando lo stipendio tabellare per tredici mensilità in vigore alla medesima data, come previsto dal CCNL 2019-2021, relativo al trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione. I valori indicati sono stati determinati applicando riproporzionamenti relativi a rapporti di lavoro a tempo parziale. L'importo complessivo di tale voce è pari a euro 200.690 per l'anno 2025.

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La destinazione delle risorse che corrispondono all'importo di euro **1.212.744** è decisa in sede di contrattazione collettiva integrativa, secondo quanto disposto dall'art. 81 del CCNL 2019/2021. In questa sezione, sulla base di incontri di precontrattazione con le parti sindacali, si provvede a individuare una possibile ripartizione della destinazione delle risorse per l'anno 2025, secondo quanto previsto dal vigente art. 122 del CCNL 2019/2021, che sarà oggetto di specifici accordi di contrattazione collettiva integrativa.

Utilizzo Fondo Area Elevate professionalità - anno 2025		
art. 122 comma 1 lett.	Voce di utilizzo	importo
a)	a) retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale dell'Area delle Elevate Professionalità, secondo la disciplina di cui all'art. 88 (Incarichi al personale dell'Area delle Elevate Professionalità);	996.297 €
	<i>Di cui per la retribuzione di posizione</i>	814.386 €
	<i>Di cui per la retribuzione di risultato (15% del Fondo)</i>	181.912 €
b)	b) progressioni economiche del personale dell'Area delle Elevate Professionalità, ai sensi dell'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e conseguente copertura dei relativi differenziali stipendiali con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 2;	50.600 €
c)	c) misure di welfare integrativo in favore del personale dell'Area delle Elevate Professionalità secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica);	
d)	d) compensi riconosciuti al personale dell'Area delle Elevate Professionalità ai sensi delle disposizioni di legge di cui all'art. 121 (fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), comma 2, lett. c).	
	Stima risorse variabili non utilizzate	165.847 €
	Totale	1.212.744 €

Si fa presente che:



- nella destinazione delle risorse, è stato rispettato il criterio previsto dall'art. 88 comma 9 CCNL 2019/2021 del 18.1.2024 che prevede che *“Alla retribuzione di risultato è destinato almeno il 15% delle risorse del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), al netto delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale”*;

- in applicazione dell'art. 76 commi 3 e 4 CCNL 16/10/2008 richiamato dall'art. 88 comma 11 del CCNL 2019-2021 la retribuzione di risultato eventualmente spettante è compresa tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.

Nella stima dell'utilizzo per l'anno 2025 è stato inserito l'importo teorico di euro 50.600 per le Progressioni Economiche all'interno delle Aree (di seguito PEIA) per il personale EP, con riferimento all'Ipotesi di Accordo in materia che sarà sottoscritta all'esito della certificazione positiva del Fondo. Le PEIA sono finanziate anche con le risorse a destinazione vincolata di cui all'art. 121 comma 1 lett. e) CCNL 2019/2021.

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, si dà atto che è in via di sottoscrizione l'Ipotesi di Accordo per le indennità per l'anno 2025 che riguarda anche il personale dell'Area EP che tiene conto di quanto previsto dai CCNL vigenti.

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE

Si veda l'allegato 1.

MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile dell'Ateneo è strutturato in modo da rispettare, in sede d'imputazione e variazione dei valori di competenza dei diversi conti di bilancio, i limiti del Fondo oggetto di certificazione.

Il costo complessivo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, trova riscontro nei conti del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2025:

CO.04.02.02.02.03- Retribuzione di posizione art. 76 CCNL 06/09-EP - TI

CO.04.02.02.02.04- Retribuzione di risultato art. 76 CCNL 06/09-EP - TI

Sezione II - Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Si dà conto che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.



Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2025 e triennale 2025-2027, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024, i conti di bilancio destinati a finanziare il Fondo, per il quale si chiede la certificazione, risultano capienti.

2) COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELLE AREE OPERATORI, COLLABORATORI E FUNZIONARI ANNO 2025 AI SENSI DEL CCNL 2019/2021

La presente relazione illustra i criteri di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2025 per le Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari.

Il quadro normativo in vigore per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 tiene conto di:

- quanto disposto dal CCNL 2019-2021, siglato in data 18 gennaio 2024;
- quanto previsto nell'art. 23 c.2 del D. Lgs. 75/2017: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.

In particolare, l'art. 119 disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari ed è sintetizzabile nel prospetto di seguito riportato:

RISORSE FISSE	DESCRIZIONE
Art. 119	Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari: costituzione
Comma 1: Fondo 2017 come certificato dagli Organi di controllo (parte fissa) (ex art. 63, comma1, CCNL 19/4/2018	Risorse stabili del precedente Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale, di cui all'art. 87 del CCNL 16/10/2008, come certificate dal Collegio dei revisori
Comma 1: ulteriori risorse stabili	
a) RIA cessati anno precedente	retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; gli importi confluiscono stabilmente, in misura intera in ragione d'anno, nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio
b) Riduzione stabile dello straordinario	somme corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, che le amministrazioni, ad invarianza complessiva di spesa, abbiano deciso di destinare al presente fondo; l'importo confluisce, a seguito dell'effettivo accertamento di tali stabili riduzioni, nel fondo dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate



RISORSE FISSE	DESCRIZIONE
c) eventuali risorse che saranno eventualmente riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 165/2001;	Riassorbimento di trattamenti economici più favorevoli previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi antecedenti al rinnovo contrattuale
d) Incrementi per far fronte a maggiori oneri per i trattamenti economici	risorse stanziare dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari
e) Differenziale cessati o beneficiari di progressione economica all'interno delle aree, o di progressioni verticali	risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), dei cessati dal servizio dell'anno precedente nelle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, o dei dipendenti beneficiari di progressione verticale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 86, comma 4 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e all'art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione)
f) Incrementi previsti dal CCNL 2016/2018	risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie B, C e D, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari

RISORSE VARIABILI	DESCRIZIONE
Art. 119	Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari: costituzione
Comma 2: incrementi variabili	
a) Quota riservata al Fondo per attività conto terzi	risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche per attività in conto terzi;
b) Economie aggiuntive derivanti dai piani di razionalizzazione	quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) Quote derivanti da specifiche disposizioni di legge	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;
d) RIA cessati anno precedente	risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA di cui al comma 1, lett. a) e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. e) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
e) Risparmi da lavoro straordinario	risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell'anno precedente, ove gli stessi non siano destinati ed accertati, ai sensi del comma 1, lett. b), quali stabili riduzioni di tali risorse;
f) Incrementi per esigenze organizzative	risorse autonomamente stanziare dall'Amministrazione, nell'ambito della propria capacità di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi nazionali, europei o internazionali;
g) 0,22% del monte salari	risorse stanziare dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale delle categorie B, C e D;
h) Somme non utilizzate Fondo anno precedente	eventuali risorse una tantum corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell'anno precedente;



RISORSE VARIABILI	DESCRIZIONE
Comma 3: Rispetto del limite	Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il totale delle risorse fisse con carattere di certezza e stabilità, illustrate di seguito, ammonta a euro **6.966.714**. Tale cifra è il risultato della somma tra le risorse storiche consolidate - come certificato il 21 dicembre 2017 dal Collegio dei Revisori (euro **4.290.142**) - e gli incrementi stabili, quantificati nel 2025 in applicazione del CCNL vigente (euro **2.676.572**). (Si vedano riquadri 1 e 2 dell'allegato A)

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 63 c. 1 del CCNL 2016/2018, questa voce comprende le risorse stabili del Fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività collettiva e individuale, di cui all'art. 87 del CCNL 16/10/2008, come certificato il 17 luglio 2018 dal Collegio dei Revisori.

L'importo delle risorse storiche consolidate ammonta a euro **4.290.142**. (Si veda riquadro 1 sulle risorse storiche dell'allegato 6).

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

In questa sezione sono inserite unicamente voci con carattere di certezza e stabilità che, a differenza delle voci precedenti, possono subire nel tempo ulteriori incrementi. In particolare si tratta di:

- *Ria personale cessato area Operatori, Collaboratori, Funzionari- in misura intera (CCNL 2019/2021 art. 119 comma 1 lettera a):* questa voce del Fondo è alimentata dalla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) in misura intera del personale cessato nel corso del 2024 e ammonta ad euro **195.767**, con un incremento di euro 10.636 rispetto all'anno precedente. La somma corrisponde alla RIA spettante a 27 unità di personale sul totale complessivo di 108 dipendenti cessati nel 2024 (cfr. allegato 7.3 - RIA cessati 2024);
- *Riduzione stabile dello straordinario (CCNL 2019/2021 art. 119 comma 1 lettera b):* pari a euro 150.000.

La cifra è stata quantificata nel Fondo 2018, a seguito di un'opportuna ricognizione contabile, e corrisponde alla differenza tra il valore del Fondo per il lavoro straordinario 2017 pari ad euro 720.000 e la corrispondente minor spesa del 2017 pari ad euro 509.109. La decisione di inserire i risparmi derivanti dallo straordinario tra le risorse stabili corrisponde ad una scelta programmatica fatta in sede di contrattazione collettiva integrativa, in occasione dell'Accordo sulle progressioni economiche orizzontali siglato nel 2016. Per l'anno 2024 si evidenzia che è rispettato il limite di spesa per gli straordinari pari ad euro 570.000 corrispondente alle



previsioni iniziali (CO.04.02.02.07.01 “Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato”).

- *Eventuali risorse che saranno riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 165/2001: voce non valorizzata.*
- *Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti (art. 119, c. 2 lett. d del CCNL 2019/21): voce non valorizzata.*
- *Differenziale cessati o passaggi di Area in misura intera (art. 119, c. 2 lett. e del CCNL 2019/2021).*

Questa voce è alimentata dalla somma dei differenziali tra la posizione goduta al momento della cessazione e quella di riferimento ai fini del computo del costo della progressione economica orizzontale. Comprende anche i differenziali dei passaggi di categoria/Area nell’anno 2024. Nell’anno di riferimento tale somma ammonta complessivamente a euro 2.100.958 con un aumento di euro 268.592 rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i differenziali dei cessati sono conteggiati 77 differenziali su un totale di 108 unità di personale cessate nell’anno 2024; mentre per quanto riguarda i differenziali dei passaggi di Area sono considerati 12 differenziali su 48 passaggi (cfr. allegati 7.1 e 7.2).

Incrementi stabili esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si tratta dell’incremento delle risorse fisse pari all’0,1% del monte salari dell’anno 2015 - categorie B, C e D - previsto a partire dall’anno 2019 (art. 63 comma 1 lettera f del CCNL 2016/2018) con destinazione vincolata alle progressioni economiche orizzontali (tabella 1) corrispondente ad euro 43.326 (cfr. riquadro 2 punto 6 lettera f - dell’allegato 6).

Tabella 1 Monte salari 2015 categorie B, C e D (conto annuale 2015)

Voci	euro
Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio (tab. 12 conto annuale 2015)	38.483.219
Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio (tab. 13 conto annuale 2015)	4.843.142
Totale	43.326.361
quota 0,1%	43.326

Incrementi stabili stabiliti da disposizioni legislative

Ai sensi dell’art. 1 comma 832 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), vista la destinazione di risorse da risparmio permanente del turn over deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 29.4.2025 - di cui si è detto nel dettaglio in premessa - il Fondo risorse decentrate del personale delle Aree degli Operatori, Collaboratori e Funzionari è incrementato di un importo di **186.521** euro. Tale somma è esclusa dal limite 2016.



Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili comprendono poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità, possono subire variazioni. Per tale motivo, non possono essere consolidate e devono essere quantificate espressamente in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

Il totale ammonta a euro **752.941** (cfr. riquadro 3 dell'allegato 6).

Incrementi variabili.

- *Ria personale cessato anno precedente- mensilità residue*
Questa voce è alimentata, una tantum, dalle quote di RIA non pagate alle unità di personale cessato nel corso del 2024, con riferimento alle mensilità residue alla data di cessazione ed ammonta a euro 5.174 (cfr. allegato 7.3). Dal 2020 i ratei della RIA, come da tabelle del conto annuale, sono da considerarsi ricompresi nella verifica del limite.
- *Differenziale cessati o passaggi di Area- mensilità residue*: questa voce è alimentata una tantum dalla somma dei differenziali fra la posizione goduta al momento della cessazione e quella di riferimento ai fini del computo del costo della progressione economica orizzontale delle unità di personale cessato nel 2024, in termini di mensilità residue alla data di cessazione ed ammonta a euro 152.064 (cfr. allegati 7.1 e 7.2).
- *Risparmi da straordinari*: la cifra di euro 33.857 risulta dalla ricognizione contabile e corrisponde alla differenza tra il valore del Fondo per il lavoro straordinario pari ad euro 570.000 e la corrispondente minor spesa pari ad euro 536.143 nel 2024 (come da bilancio consuntivo approvato).
- *Risorse stanziare, oltre il limite, pari al 0,22% del monte salari anno 2018 art. 119 c. 2 lettera g)*: questa voce ammonta a euro 103.176 ed è relativa alle risorse stanziare dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018.¹
- *Somme non utilizzate nel fondo degli anni precedenti*
Questa voce ammonta a euro 168.147 (cfr. allegato 8) e rappresenta la differenza tra le somme effettivamente erogate e le risorse disponibili del Fondo 2024 certificato. Si escludono dal computo, le poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate sul Fondo dell'anno successivo, come ad esempio i risparmi per assenze per malattia ai sensi dell'art. 71 L. 133/2008, i risparmi determinati dall'art. 9 della L. 122/2010, nonché le

¹ LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 c. 604.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



economie su nuovi servizi non realizzati (Circ. MEF n. 16 del 2/5/2012). Tali somme, derivanti da risorse non distribuite, non sono state utilizzate né sono più utilizzabili a valere sul Fondo dell'anno precedente e possono essere portate, una tantum, in aumento della parte variabile del Fondo dell'anno corrente. A tal proposito, anche il MEF, con il parere Prot. n. 17635 del 27/02/2014, ha precisato che le risorse contrattuali non utilizzate né più utilizzabili con riferimento alle pregresse annualità del Fondo, debbano essere di necessità portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Anche l'ARAN con parere RAL_1830_Orientamenti Applicativi pubblicato in data 3/3/2016, ha ribadito che le risorse non utilizzate, derivanti da risorse stabili, possono essere riportate ed utilizzate, come risorse variabili, per il finanziamento della contrattazione integrativa.

INCREMENTO DEL FONDO AREE OPERATORI, COLLABORATORI E FUNZIONARI PER ASSEGNAZIONE RISORSE DERIVANTI DA PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO (ART. 1 COMMA 297 DELLA L. 234/2021 E NOTA MUR N.12441 DELL'11/10/2023).

Infine, l'Amministrazione fa presente che l'Ateneo, a seguito delle verifiche sull'effettiva disponibilità dei punti organico previsti da DD.MM. nn. 445/2022 e 795/2023, emanati in applicazione dell'art. 1 comma 297 della L. 234/2021 che ha previsto un piano straordinario di assunzioni di personale per gli Atenei, ha approvato l'incremento del fondo delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari per l'anno 2025 all'esito della verifica della sussistenza dei parametri previsti per gli incrementi variabili.

Come specificato nella circolare MUR n. 12441 del 11/10/2023, il limite al trattamento accessorio del personale (di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) non opera nei confronti delle assunzioni del personale tecnico-amministrativo consentite dalle risorse del Piano straordinario.

In particolare, le Istituzioni universitarie statali possono impiegare parte delle risorse assunzionali straordinarie per integrare la quota variabile dei fondi per il salario accessorio del personale in misura non superiore al valore medio risultante dall'applicazione delle percentuali del punto organico, distinte per categoria di inquadramento, indicate dal Ministero (0,03 per B; 0,05 per il C; 0,06 per il D). Le risorse aggiuntive per il personale possono essere adeguate, in aumento o in diminuzione, per le annualità successive, in relazione al personale in servizio aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2021, ferma restando la salvaguardia della consistenza del Fondo come certificata prima dell'incremento realizzato utilizzando le risorse aggiuntive specificamente finanziate dai Piani straordinari in argomento.

In riferimento ai criteri sopra riportati, come certificato in procedura PROPER dal Ministero, il fondo per le risorse delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari può essere aumentato fino a 10,44 punti organico:



Dati Base per FONDO B, C, D e EP

Dati Base per FONDO B-C-D e EP	B	C	D	EP
1) assunti 445+assunti 795 totali al 31/12/2024	0	185	198	6
2) Personale in servizio al 31/12/2021	219	899	727	89
3) Personale in servizio al 31/12/2024	175	905	896	77
4) Differenza tra personale in servizio al 31/12/2024 e personale in servizio al 31/12/2021 (se negativo è posto pari a zero)	0	6	169	0
5) Personale per cui può essere incrementato il fondo (= valore minimo tra 1) e 4))	0	6	169	0
6) Incremento massimo per area espresso in p.o. (moltiplicazione di 5) per VPO)	0,00	0,30	10,14	0,00
VPO: incremento massimo del fondo per ciascuna assunzione espresso in punti organico, risultante dall'applicazione della nota 12441/23	0,03	0,05	0,06	0,16
MAX FONDO B-C-D	10,44			
MAX FONDO EP	0,00			

In relazione a tale possibilità, il Consiglio di amministrazione con delibera del 29/4/2025, ha destinato 3,5 punti organico derivanti dalla assegnazione del D.M. 795/2023 al Fondo delle Aree degli Operatori, Collaboratori e Funzionari, in ragione anche della stima prevista di personale al 31/12/2025, in aumento rispetto al 31/12/2021, con specifico riferimento all'Area dei Funzionari. A tal fine, in considerazione dell'andamento delle assunzioni nel 2025, si stima la seguente consistenza di personale alla fine del corrente anno (dati aggiornati a giugno 2025, tenuto conto delle cessazioni di personale già note):

Categoria/ Area	STIMA situazione al 31/12/2025 dati CSA il 5/7/2025	Personale al 31/12/2021 da PROPER 2025	DIFFERENZA 2025 SU 2021	STIMA PUNTI ORGANICO AGGIUNTIVI DA DM 795/2023	quota aggiuntiva stimata da differenza fra dati CSA al 31/12/2025 e DATI 2021 (fonte PROPER 2025)
B/OP	164	219	-55	0,03	
C/CO	876	899	-23	0,05	
D/FU	908	727	181	0,06	10,86*
EP	77	89	-12	0,16	
Totale	2025	1934	91		10,86

L'incremento di unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari sarà inoltre maggiore a seguito dell'espletamento delle Progressione verticali tra le Aree (PEV) approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17/12/2024 e del 27/5/2025; in particolare si tratta delle PEV straordinarie ex art. 92 comma 5 del CCNL 2019/2021 che coinvolgeranno complessivamente 350 posizioni:

Progressioni dall'Area degli Operatori all'Area dei Collaboratori	n. 98
Progressioni dall'Area dei Collaboratori all'Area dei Funzionari	n. 252
TOTALE	n. 350

Per quanto attiene alle risorse da destinare al Fondo delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, l'equivalente finanziario di 3,5 punti organico, al netto degli oneri, calcolati - come da indicazioni in Proper - pari al 37,70%, è il seguente:



Valore punto organico DM 795/2023	114.300 €
ONERI	37,70%
VALORE P.O. al netto degli oneri	83.007 €
Punti organico da destinare al fondo Aree come da Delibera CDA 29.4.2025	3,5
IMPORTO DA DESTINARE AL FONDO AREE 2025 al netto degli oneri	290.523 €

Si tratta di risorse variabili non soggette al limite 2016 che andranno eventualmente riviste a consuntivo a seguito della effettiva consistenza del personale al 31/12/2025, anche all'esito delle PEV citate.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Il totale delle decurtazioni del Fondo ammonta a euro **6.000.977** (cfr. riquadro 4 dell'allegato 6) ed è così composto:

- *Decurtazione Fondo nel rispetto del limite art. 1 comma 189 legge 266/2005 (tetto 2004-10%):* la somma di euro 342.243 è versata annualmente come prescritto dall'art. 67 c. 5 della Legge 133/2008 all'entrata del bilancio dello Stato (l'importo indicato è pari al 10% del Fondo 2004 certificato per il personale di categoria B-C-D pari a euro 3.422.438, da decurtare annualmente).
- *Decurtazione ai sensi dell'art. 1 c. 456 della Legge 147/2013.* L'art. 1 c. 456 della Legge 147/2013, modificando l'art. 9 c. 2 -bis del D.L. n. 78/2010, stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Le decurtazioni effettuate sul Fondo del 2014, in relazione all'eventuale superamento del Fondo del 2010 e alla riduzione proporzionale del personale in servizio, diventano permanenti e sono pari a euro 26.752.

- *Decurtazione Fondo per Progressioni economiche orizzontali²:* al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate alle progressioni economiche orizzontali (PEO), rapportate su base annua, vengono trasferite definitivamente dal Fondo alle pertinenti voci contabili. La cifra totale di euro 5.631.982 corrisponde alla somma delle PEO per le categorie di personale B-C-D dal 2004 al 2024 e per la categoria di personale EP dall'anno 2004 al 2018. Tale cifra comprende

² Si fa riferimento ai passaggi di categoria fino al 2023. Dal 2024 il CCNL 2019-2011 del 18/01/2024, art. 86, cita l'espressione Progressioni economiche all'interno delle Aree a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale Università (allegato F CCNL del 18/01/2024).



anche l'ammontare di € 569.682 corrispondente alle risorse effettivamente erogate per le Progressioni Economiche all'interno delle Aree per l'anno 2024.

- *Decurtazione ai sensi dell'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015*: voce non valorizzata.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 è abrogato dal c. 2 art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (cfr. allegato 10 - Dimostrazione rispetto del limite 2016 art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017.)

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Si riepiloga la composizione del Fondo sopra illustrato (vedi allegato 6):

- e) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: euro 6.966.714 (al lordo delle decurtazioni);
- f) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: euro 752.941;
- g) Totale decurtazioni: euro 6.000.977;
- h) Totale fondo sottoposto a certificazione: euro 1.718.678.

Si precisa che tutte le voci sono lordo dipendente.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Ai sensi dell'art. 1, comma 193, della legge n. 266/2005, il Fondo per le risorse decentrate viene esposto al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno, ovvero del valore delle progressioni economiche orizzontali (PEO) che l'Ateneo sta effettivamente corrispondendo al personale appartenente alle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari. Di conseguenza, in questa voce è evidenziato il valore del differenziale delle progressioni economiche orizzontali del personale di categoria B-C-D (oggi Aree) a carico del bilancio.

Il calcolo è stato effettuato includendo tutto il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2025, considerando lo stipendio tabellare per tredici mensilità in vigore alla medesima data, come previsto dall'art. 118, comma 1, del CCNL 2019-2021³, relativo al trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione. Tale articolo ha previsto una riduzione dei differenziali stipendiali, assumendo come riferimento, per l'Area degli Operatori, la posizione economica iniziale B3 e, per l'Area dei Collaboratori, la posizione economica C2. I valori indicati sono stati determinati applicando riproporzionamenti relativi a rapporti di lavoro a tempo parziale. L'importo complessivo di tale voce è pari a euro 3.095.441 per l'anno 2025.

³ CCNL 2019/2021 - Art. 118 Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione, comma 1: "A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 92 (Norme di prima applicazione), lo stipendio tabellare e l'indennità di Ateneo delle nuove Aree di inquadramento è stabilito negli importi di cui all'allegata tabella E2.2 e tabella E2.3".



MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In questa sezione, sulla base di incontri di precontrattazione con le parti sindacali, si provvede a individuare una possibile ripartizione della destinazione delle risorse secondo quanto previsto dal vigente art. 120 del CCNL 2019/2021 che sarà oggetto di specifici accordi di contrattazione collettiva integrativa, secondo quanto disposto dall'art. 81 del CCNL 2019/2021.

Utilizzo Fondo Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari - anno 2025		
art. 120 comma 2 lett.	Voce di utilizzo	importo
a)	trattamenti economici correlati alla valutazione individuale dell'attività svolta, destinati al personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari - Premio di produttività (IPI)	257.418
b)	trattamenti economici correlati alla performance organizzativa, destinati al personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari;	0
c)	indennità correlate alle condizioni di lavoro del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;	255.000
	<i>Disagio</i>	30.000
	<i>Turno</i>	130.000
	<i>Reperibilità</i>	35.000
	<i>Addetti emergenze</i>	60.000
d)	indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 117 (Indennità di specifiche responsabilità);	120.000
	<i>di cui 1/3 corrisposto a seguito di valutazione individuale per i risultati raggiunti</i>	70.000
e)	progressioni economiche del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, ai sensi dell'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e conseguente copertura dei relativi differenziali stipendiali con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 4;	400.600
f)	indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali);	685.660
	<i>di cui 1/3 corrisposto a seguito di valutazione individuale per i risultati raggiunti</i>	250.000
g)	misure di welfare integrativo in favore del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica);	0
h)	compensi riconosciuti al personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari ai sensi delle disposizioni di legge di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari: costituzione), comma 2, lett. c);	0
	Totale Fondo	1.718.678



Nella stima dell'utilizzo per l'anno 2025 è stato inserito l'importo teorico di euro 400.600 per le PEIA, con riferimento all'Ipotesi di Accordo in materia che sarà sottoscritta all'esito della certificazione positiva del Fondo. Le PEIA sono finanziate anche con le risorse a destinazione vincolata di cui all'art. 120 comma 1 lett. f) CCNL 2019/2021.

Si fa presente inoltre che è rispettata la previsione contrattuale (art. 120 comma 3) che dispone *“La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c) e g) del presente articolo la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari: costituzione), comma 2 con esclusione della lettera c), f) e almeno il 30% delle stesse, specificamente, ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a).”*

Nello specifico, le componenti destinate a remunerare la performance individuale sono costituite dalle voci Premio di produttività (IPI), dal terzo delle indennità per le posizioni organizzative e dall'intero importo delle indennità di funzione specialistica/a progetto soggette a valutazione, attribuite ai sensi degli artt. 87 e 117 del CCNL 2019/2021 (cfr. le righe relative al “di cui” delle voci d) ed f) della tabella precedente), la cui somma risulta maggiore del 30% delle risorse variabili.

I suddetti emolumenti sono soggetti a valutazione con cadenza annuale in base a criteri e procedure del Sistema di Misurazione e Valutazione del Personale (SMVP).

VERIFICA DISTRIBUZIONE RISORSE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 CCNL 2019/2021	
STIMA RISORSE VARIABILI FONDO AREE 2025	752.941 €
PARTE PREVALENTE RISORSE VARIABILI (almeno 50%)	376.471 €
QUOTA 30% DELLE RISORSE VARIABILI da destinare a IPI (ex art. 120 comma 2 lett. a)	225.882 €
Quota destinata a IPI	257.418 €
Quota complessiva del Fondo destinata ai trattamenti economici correlati alla valutazione individuale dell'attività svolta (costituita da: IPI; 1/3 ind. per PO Collaboratori e Funzionari; ind. specialistiche/a progetto)	577.418 €

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE

Si veda l'Allegato 6 - Schema di costituzione del Fondo 2024 - art. 119 CCNL 2019/2021



MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile dell'Ateneo è strutturato in modo da rispettare, in sede d'imputazione e variazione dei valori di competenza nei diversi conti di bilancio, i limiti del Fondo oggetto di certificazione.

Il costo complessivo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, trova riscontro nei conti del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2025:

CO.04.02.02.01.01 - Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a TI

CO.04.02.02.02.02 - Retribuzione di responsabilità art. 91 CCNL 2006/2009 - BCD - personale TI

CO.04.02.02.02.05 - Indennità di lavoro disagiato - personale TI

CO.04.02.02.02.06 - Indennità di turno - personale TI

CO.04.02.02.02.07 - Indennità di reperibilità TI

CO.04.02.02.02.08 - Indennità addetti emergenze - personale TI

CO.04.02.02.09.01 - IRAP per il personale tecnico amministrativo TI

CO.04.02.02.03.01 - Contributi obbligatori al personale tecnico amministrativo TI

Sezione II - Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Si dà conto che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente (cfr. Allegato 10).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2025 e triennale 2025-2027, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024, i conti di bilancio destinati a finanziare il Fondo, per il quale si chiede la certificazione, risultano capienti.

Milano, data della firma

Anna Luisa Canavese
Dirigente responsabile
Direzione Trattamenti Economici
e Lavoro Autonomo

Angelo Casertano
Il Direttore Generale



ELENCO ALLEGATI

Allegato	1	Schema di costituzione del Fondo 2025 Area EP art. 121 CCNL 2019/2021
Allegato	2	Elenco personale cessato 2024 Area EP (RIA e differenziale cessati)
Allegato	3	Determinazione delle somme non utilizzate nel 2024 riportate al Fondo 2025 per personale dell'Area EP
Allegato	4	Destinazione somme Fondo Area EP 2025 art. 122 CCNL 2019/2021
Allegato	5	Costo lordo PEO Area EP 2025
Allegato	6	Schema di costituzione del Fondo 2025 Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari art. 119 CCNL 2019/2021
Allegato	7	1. Elenco personale cessato 2024 delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari 2. Elenco Passaggi di Area 2024 delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari 3. RIA personale cessato 2024 delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari
Allegato	8	Determinazione delle somme non utilizzate nel 2024 riportate al Fondo 2025 per personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari
Allegato	9	Costo lordo PEO Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari 2025
Allegato	10	Dimostrazione rispetto del limite 2016 art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017